



adottanti, avevano posto in essere condotte di maltrattamenti fisici e morali nei confronti della deducente, in specie all'esito della procedura di adozione, con una complessiva inadeguatezza genitoriale che aveva anche portato alla dichiarazione di decadenza dalla relativa potestà pronunciata dal Tribunale per i minorenni e confermata in sede di reclamo;

il Tribunale, davanti al quale resistevano [REDACTED] e [REDACTED] rigettava la domanda con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare:

- nella fase preadottiva i convenuti erano risultati idonei all'esito di un *iter* procedurale rigoroso, mentre l'assunto che, fin dai primissimi tempi del percorso, [REDACTED] non fosse stata pienamente accolta, con rifiuto delle sue origini bulgare, era rimasto privo di riscontri di sorta, mentre il cambiamento del nome, in luogo di quello originario di [REDACTED] era stato dettato da una finalità di tutela della stessa da assonanze che, nella lingua italiana, avrebbero potuto esporla a situazioni di disagio;
- le condotte violente affermate come poste in essere in modo sistematico parimenti non erano risultate, specie apprezzando la genericità di una risultata dichiarazione resa a sommarie informazioni nel procedimento penale aperto per il reato di cui all'art. 572, cod. pen., che non aveva infatti avuto séguito;
- il suddetto dichiarante aveva riferito di non aver mai personalmente assistito alle frasi ingiuriose indicate come proferite dai genitori nei confronti della figlia adottata;
- il fratello biologico di [REDACTED] pure adottato dai convenuti, [REDACTED] aveva negato tali fatti, affermando che invece i genitori avevano rispettato la sorella;
- riguardo a un episodio, del 27 aprile 2009, cui era seguita l'applicazione della pena su richiesta di [REDACTED] [REDACTED] per il reato di abuso di mezzi di correzione, correlato a una scontro anche



- fisico di [REDACTED] col suddetto padre dopo una fuga della prima, per un verso la domanda risarcitoria era stata formulata con riguardo alla complessiva condotta in quanto sistematica, e non per lo specifico danno da reato, per altro verso non era risultato il dedotto pestaggio con fratture multiple, posto che il medico del Pronto Soccorso aveva riferito di aver riscontrato una lieve contusione da percossa irrilevante sotto il profilo traumatologico, per altro verso ancora l'accaduto doveva essere collocato nel contesto di un momento altamente disfunzionale nelle dinamiche familiari che stavano manifestando l'incapacità dei genitori di tener conto dell'andamento della vicenda della figlia adottata, considerando le sue dinamiche e specifiche esigenze psicologiche;
- la decadenza dalla potestà genitoriale, in coerenza con quanto osservato dai giudici minorili, non aveva avuto, così come non poteva avere *in iure*, alcun significato sanzionatorio, bensì di presa d'atto del fallimento del percorso adottivo in chiave di complessiva tutela anche preventiva dell'adottanda;
  - dagli accertamenti peritali officiosi era emerso che le dinamiche psicologiche avevano manifestato e segnato una significativa dipendenza affettiva di [REDACTED] dalla moglie, l'accesso di quest'ultima al percorso adottivo in chiave di soddisfazione di un bisogno risarcitorio per aver visto la propria madre togliersi la vita, e, da parte di [REDACTED] che aveva anche rifiutato lo svolgimento di una terapia familiare, il vivere l'adozione come prova dell'originario e sofferto abbandono materno;
  - questo doveva indurre anche a vagliare con attenzione critica le dichiarazioni fatte dall'attrice stessa a supporto della propria domanda;
  - i genitori adottivi avevano inoltre visto supportare le loro convinzioni, e così avallare quella di non aver adottato modalità



educative da ritenere inadatte – seppure sicuramente rigide specie a fronte di alcune precocità della figlia nei rapporti con l'altro sesso – anche dai professionisti cui si erano rivolti e che avevano prospettato, riguardo a [REDACTED] un disturbo oppositivo provocatorio con difficoltà di controllo degli impulsi e rischio di sviluppo di un ulteriore disturbo bipolare dell'umore;

- la collocazione di [REDACTED] in una comunità, cui era seguita solo dopo un certo tempo la decadenza dalla responsabilità genitoriale, aveva acuito i conflitti nei rapporti con la figlia, senza che ciò potesse tradursi, però, nella diversa configurazione di una condotta dolosa o anche solo colposa, quale necessaria alla statuizione risarcitoria;
- i genitori convenuti, in altri termini, avevano fatto in buona fede ciò che ritenevano giusto e ciò che potevano fare secondo le loro capacità e il contesto che si era a quelle manifestato;

avverso questa decisione ricorre per cassazione [REDACTED] [REDACTED] articolando due motivi;

resistono con controricorso [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED]  
le parti hanno depositato memorie.

**Rilevato che:**

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 116, cod. proc. civ., e 2729, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato in particolare vagliando le prove atomisticamente e non nella corretta sinergia pure inferenziale, valutando il carattere non sanzionatorio della pronuncia giudiziale di decadenza dalla potestà genitoriale come una sorta di giudicato preclusivo in chiave risarcitoria, laddove il complesso degli episodi emersi indicava univocamente l'illiceità della condotta dei convenuti che erano colposamente venuti meno ai loro specifici e, nel caso, ancori più pregnanti doveri genitoriali, raggiungendo il culmine nel discusso episodio dell'aprile 2009, riferito dal giudice di



secondo grado, oggetto poi di applicazione della pena su richiesta e accompagnato da referti medici confermativi della violenza fisica esercitata dal padre;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2059, cod. civ., e 185, cod. pen., poiché la Corte di appello avrebbe errato a non sussumere i risultati maltrattamenti, morali ma anche fisici, nella corretta fattispecie risarcitoria, in ogni caso integrata quanto allo specifico fatto di reato oggetto di applicazione della pena su richiesta.

**Considerato che:**

i due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per la strettissima connessione, sono inammissibili;

secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. la nomofilachia esemplificabile con Cass., 10/09/2019, n. 22525, Cass., 07/11/2019, n. 28619, Cass., 18/02/2021, n. 4304, Cass., 22/09/2023, n. 27100), in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento dell'art. 115 così come dell'invocato art. 116, cod. proc. civ., opera sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché, in questa chiave, la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, bensì un errore di fatto, censurabile attraverso il paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nel circoscritto quadro dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., 12/10/2017, n. 23940), fermo, come nel caso, il limite preclusivo della doppia decisione conforme dei giudici di merito, stabilito dapprima dall'art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., e poi riversato nell'art. 360, quarto comma, cod. proc. civ.;

ciò posto, la violazione dell'art. 116, cod. proc. civ., è idonea per altro verso a integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., quando il giudice di merito disattenda il sopra ricordato principio (della



libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta a un diverso regime; così come la violazione dell'art. 115, cod. proc. civ., può essere dedotta come analogo vizio denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, in ipotesi disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli;

dunque, logicamente, non sussiste violazione dell'art. 116, così come dell'art. 115, cod. proc. civ., quando il giudice di merito, come nella fattispecie, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha finito per attribuire alle risultanze un significato logico-fattuale, tra quelli plausibilmente possibili, diverso da quello atteso dalle parti stesse, o maggior forza di convincimento ad alcuni elementi di prova piuttosto che ad altri (Cass., 10/06/2016, n. 11892, Cass., Sez. U., 5/08/2016, n. 16598, pag. 33);

la Corte territoriale, vagliando tutte le emergenze probatorie, e anche la loro possibile valenza inferenziale, senza attribuire alcun significato di giudicato ostativo alle pronunce dei giudici minorili, ha ritenuto che:

- le dichiarazioni rese dalla stessa attrice andassero comunque vagliate con prudente attenzione posto che si collocavano sin dall'inizio nel descritto quadro psicologico lacerato e conflittuale;
- ciò, del resto, era confermato dalle opposte dichiarazioni del fratello biologico, il cui percorso adottivo era stato completamente diverso;
- le uniche dichiarazioni potenzialmente rilevanti, rese a sommarie informazioni nel procedimento penale per maltrattamenti che, non a caso, non aveva avuto esito, erano conclusivamente



generiche anche tenendo conto che non erano stati riferiti episodi specie ingiuriosi cui il deponente avesse personalmente assistito;

- quanto all'episodio maggiormente violento, esitato nell'applicazione della pena su richiesta: era stata smentita l'allegazione di pestaggio con fratture ed erano risultate, come da referiti e dichiarazioni del medico, solo lievi contusioni da percosse; era da collocare all'apice della conflittualità che avrebbe portato al fallimento del percorso adottivo; non era stato oggetto di specifica domanda di risarcimento da reato;

a quest'ultimo riguardo, non è stata specificatamente censurata la ragione decisoria secondo cui la domanda, secondo l'interpretazione propria dei giudici di merito, non era stata, come detto, di risarcimento da specifico reato, bensì, diversamente, da inadeguatezza genitoriale e sistematici maltrattamenti conducenti, in tesi, alla lesione del rapporto endoparentale;

la Corte distrettuale ha inoltre sottolineato che l'approccio educativamente rigido dei genitori aveva trovato supporto nel parere di professionisti specialisti cercati e incaricati a supporto del percorso, che avevano prospettato ai primi la presenza di disturbi del comportamento, da parte della figlia adottanda, che, sia per mezzi scientifici sia per lo stesso contesto, gli adottanti non avevano alcun motivo per revocare in dubbio, sicché non poteva in alcun modo ritenersi provata la sussistenza dell'elemento soggettivo sottesa alla domanda formulata;

a maggior ragione poi dopo il trasferimento in comunità di [REDACTED] con parziale sovrapposizione, nei primi tempi, tra le direttive in uno ai nuovi rapporti ivi insorti e le responsabilità genitoriali ancora sussistenti in capo agli originari convenuti odierni controrcorrenti;

come si può diffusamente constatare, si tratta di apprezzamenti complessivi affatto atomistici bensì, semplicemente, effettuati in una sinergia anche globalmente presuntiva tra quelle plausibilmente riferibili



alla fattispecie *in iure* in esame, con esito difforme da quello correlato alle aspettative di vaglio fattuale dell'odierna ricorrente;

il descritto e ricostruito scrutinio di fatto della Corte distrettuale è pertanto estraneo, come tale, a questa sede di sola legittimità;

ne deriva quanto anticipato;

le spese possono compensarsi attesa la specifica peculiarità della vicenda sottesa al giudizio (cfr., per la rilevanza della peculiare tipicità del fatto, ai fini della compensazione delle spese, Cass., 19/05/2025, n. 13294);

va disposto che, ai sensi dell'art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi della ricorrente, del fratello, e dei controricorrenti.

### **P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. Oscuramento dei dati come in motivazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello stabilito per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/02/2026.

Il Presidente

Antonietta Scrima

